

STATUTO DEL CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA “HPC4DR”

Art. 1. Oggetto e Sede

Il Consorzio HPC4DR - *High Performance Computing for Disaster Resilience* (da ora in poi Consorzio), istituito ai sensi dell'articolo 2612 del Codice Civile, è un organismo di diritto pubblico con personalità giuridica di diritto privato, attribuita con....., senza fini di lucro e ha sede presso l'Università degli Studi dell'Aquila, in Piazza S. Margherita 2, L'Aquila. La sede dell'infrastruttura di calcolo HPC del Consorzio viene collocata presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN, in Via G. Acitelli 22, Assergi (L'Aquila).

La gestione della suddetta infrastruttura verrà regolata tramite la stipula di successivi accordi e/o contratti volti a definire le modalità di gestione degli spazi e dei relativi servizi connessi, con particolare riferimento ai diritti e facoltà dell'ente ospitante INFN. I costi relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di calcolo saranno sostenuti dal Consorzio e troveranno copertura con i finanziamenti acquisiti tramite la partecipazione a bandi nazionali/internazionali, pubblici o privati.

Il Consorzio riunisce Università ed Enti Pubblici di Ricerca allo scopo di realizzare un centro di competenze per la riduzione dei rischi connessi ai disastri dovuti a fenomeni naturali o di origine umana, caratterizzato dall'uso di un'infrastruttura tecnologica di calcolo ad alte prestazioni, che si inserisca nell'eco-sistema nazionale di innovazione.

Gli obiettivi del centro saranno perseguiti con metodi integrati di simulazione multi-fisica e multi-scala dell'ambiente fisico del sistema Terra e del costruito, nonché tramite la gestione e l'analisi di grandi quantità di dati (*High Performance Data Analysis*), anche con il ricorso a tecniche di *machine learning* e intelligenza artificiale.

Il Consorzio si ispira ai principi del *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* delle Nazioni Unite e intende promuovere la partecipazione degli atenei e degli enti pubblici consorziati ai processi di analisi, comprensione e mitigazione dei rischi connessi ai disastri dovuti a fenomeni naturali o di origine umana, alla progettazione e realizzazione di misure di prevenzione e preparazione delle comunità per il rafforzamento della resilienza, nonché ai processi di rigenerazione, ricostruzione e sviluppo sostenibile, in accordo con i programmi nazionali e internazionali in cui l'Italia è impegnata.

Tutti i dati generati, raccolti ed elaborati da HPC4DR saranno gestiti in coerenza con l'approccio *Open Science* e con i principi della ricerca e innovazione responsabili. Il Consorzio avrà pertanto cura che essi siano accessibili, interoperabili e riusabili.

Il Consorzio, partendo dall'esperienza accumulata nelle tre regioni in cui si trovano i soggetti consorziati, mira inoltre a favorire la collaborazione con altri atenei ed enti pubblici di ricerca, nonché con istituzioni pubbliche, organizzazioni sociali e imprese, in ambito nazionale e internazionale.

Art. 2. Membri del Consorzio

Fanno parte del Consorzio:

a) gli atenei e gli enti pubblici di ricerca fondatori. Sono considerati consorziati fondatori tutti gli enti che fanno parte della Joint Research Unit HPC4NDR, istituita in data 29 luglio 2020, elencati nell'Allegato, purché perfezionino l'adesione al Consorzio entro un anno dalla data della sua costituzione formale;

b) ogni altro ateneo o ente pubblico di ricerca italiano o straniero che ne faccia domanda, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, che nel decidere seguirà la procedura di cui all'Art. 6 e terrà conto delle attività già esistenti e delle prospettive di collaborazione.

Art. 3. Attività

Al fine di realizzare i propri scopi, il Consorzio svolge attività di ricerca, innovazione e formazione anche attraverso l'uso di tecnologie di calcolo ad alte prestazioni e favorisce gli scambi di conoscenze con altri centri di ricerca che usano infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni e con i sistemi territoriali esposti ai rischi di disastri dovuti a fenomeni naturali o di origine umana, in modo da realizzare un approccio partecipativo al monitoraggio e all'attuazione di pratiche finalizzate alla riduzione dei rischi e alla resilienza. Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso l'integrazione di una molteplicità di discipline scientifiche, tecnologiche e sociali.

Inoltre, il Consorzio:

- fornisce opportunità di ricerca-azione per i ricercatori, anche in collaborazione con altri centri di eccellenza italiani, europei e internazionali, e ospita ricercatori visitatori;
- partecipa alle attività nazionali ed internazionali sulle infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni;
- conduce attività di educazione, comunicazione e sensibilizzazione sui temi della riduzione dei rischi di disastri naturali o di origine umana per le scuole di ogni ordine e grado e per il pubblico non specialista;
- può elaborare e offrire percorsi formativi transdisciplinari sui temi del calcolo ad alte prestazioni e della riduzione dei rischi di disastri naturali o di origine umana per studenti di lauree magistrali o per corsi di dottorato di ricerca;
- offre opportunità formative di tipo professionale ai lavoratori e alle imprese, promuovendo il dialogo con le loro organizzazioni;
- fornisce servizi di consulenza e svolge attività di ricerca e studio su commissione, anche a supporto dei *policy-makers*;
- può acquisire finanziamenti, anche tramite la partecipazione a bandi competitivi su fondi regionali, nazionali, europei e internazionali, pubblici e privati.

Art. 4. Durata

Il Consorzio ha durata di 12 anni, a decorrere dalla data della sua costituzione; la durata può essere prorogata e il Consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine.

Art. 5. Consorziati e loro obblighi

Il Consorzio è costituito dai consorziati fondatori ai sensi dell'Art. 2, elencati nell'Allegato, e dai consorziati aderenti, ammessi secondo le procedure dell'Art. 6.

Ciascun consorziato è titolare di una quota paritaria, acquisita tramite il versamento del contributo al Fondo consortile di cui all'Art. 7.

Ciascun consorziato è obbligato a:

- rispettare le norme del presente Statuto e di eventuali regolamenti adottati dal Consorzio;
- versare il contributo al Fondo consortile di cui all'Art. 7 e i contributi annuali di funzionamento di cui all'Art. 8;
- eseguire con perizia le attività di sua competenza nell'ambito dei progetti di ricerca di interesse del Consorzio.

Art. 6. Ammissione di nuovi consorziati

Possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca che condividono i suoi scopi, come definiti nell'Art. 1 dello Statuto.

Per l'ammissione al Consorzio l'interessato presenta domanda scritta al Comitato Direttivo di cui all'Art. 12, nella quale dichiara di essere a piena conoscenza delle disposizioni dello Statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio e di accettarle nella loro integrità.

Sulla domanda di ammissione delibera l'AG dei consorziati e per l'accoglimento della domanda è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei consorziati. L'ammissione è comunque condizionata al parere favorevole di 2/3 dei consorziati fondatori di cui all'Art. 2.

Il consorziato ammesso riceverà richiesta, a firma del Presidente del Consorzio, di versamento del contributo al Fondo consortile, che dovrà essere pagato entro 30 giorni dalla ricezione di detta richiesta.

Art. 7. Fondo consortile

Il Fondo consortile, diviso in quote paritarie e nominative non cedibili, in numero di una per ciascun consorziato, è costituito da:

- a) contributo iniziale di € 2.000, versato da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel Consorzio;
- b) contributi al Fondo consortile eventualmente versati dallo Stato o da altri enti pubblici;
- c) beni acquistati con i suddetti contributi.

Il Fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso terzi.

Qualora il Fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea Generale potrà deliberare il suo reintegro da parte dei consorziati, stabilendone le modalità e i termini e comunque non oltre i limiti della quota di partecipazione di ciascuno.

Art. 8. Finanziamenti

Per il conseguimento dei propri scopi, il Consorzio si avvale di:

- a) contributi annuali di funzionamento di € 6.000, versati da ciascuno dei consorziati entro i termini stabiliti dall'Assemblea Generale del Consorzio;
- b) risorse *in kind* messe a disposizione, in via non esclusiva, dai consorziati;
- c) finanziamenti o contributi eventualmente versati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici con i quali il Consorzio collabora nell'ambito del perseguimento del proprio oggetto consortile per lo svolgimento delle attività previste nell'Art. 3;
- d) proventi derivanti dalle attività svolte sulla base di commesse, contratti o convenzioni con l'Unione Europea, le Amministrazioni pubbliche e altri enti o istituzioni pubblici o privati, nonché dall'attività di formazione scientifica, tecnica e professionale, oggetto di apposite convenzioni;
- e) redditi derivanti dallo sfruttamento da parte di terzi dei diritti di proprietà intellettuale detenuti e/o concessi dal Consorzio;
- f) eventuali donazioni, lasciti, legati, liberalità e attribuzioni a favore del Consorzio, per atti tra vivi o *mortis causa*, debitamente accettati.

Art. 9. Organi del Consorzio

Gli organi del Consorzio sono:

- 1) l'Assemblea Generale dei consorziati (AG);
- 2) il Comitato Direttivo (CD);
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori (CR);
- 5) la Commissione Scientifica (CS).

Art. 10. Assemblea Generale dei consorziati

Il governo del Consorzio è affidato all'Assemblea Generale (AG), costituita dai rappresentanti legali di tutti i soggetti consorziati che abbiano completamente versato i contributi al Consorzio, o da loro delegati scelti preferibilmente tra i professori di ruolo, comunque tra persone esperte e operanti nel campo di attività del Consorzio. L'AG regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei

consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità con la legge e con lo Statuto, obbligano tutti i consorziati. L'AG è presieduta dal Presidente del Consorzio.

L'AG, con le maggioranze di cui all'Art. 11:

- su proposta dei consorziati fondatori elegge il Presidente e il Vice-Presidente del Consorzio e i componenti della CS;
- nomina parte dei membri del CR;
- emana le direttive per il funzionamento del Consorzio e i programmi triennali di attività scientifica, presentati dal CD su proposta della CS;
- discute e approva i bilanci preventivi e i rendiconti di ogni esercizio, presentati dal CD;
- approva i regolamenti interni del Consorzio;
- approva gli accordi e tutti gli atti presupposti e conseguenti alla partecipazione a bandi;
- delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza, nonché su ogni altro argomento non espressamente attribuito alla competenza di altro organo.

Art. 11. Convocazione e funzionamento dell'Assemblea Generale

L'AG **ordinaria** è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e della relazione scientifica sull'attività svolta e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consorziati.

L'AG può essere svolta anche in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'AG si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

La convocazione è fatta a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), da spedirsi ai consorziati almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. L'invito deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione, nonché, in allegato, la documentazione da sottoporre alla discussione.

La seconda convocazione potrà essere fissata nello stesso giorno, in ora successiva alla prima.

L'AG è presieduta dal Presidente del Consorzio, o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'AG per ogni riunione.

Ogni consorziato ha diritto a un voto. Ogni consorziato può delegare un altro consorziato per rappresentarlo in AG, ma ogni consorziato non può avere più di una delega.

Per la regolare costituzione dell'AG in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati. L'AG in seconda convocazione delibera validamente purché il numero dei consorziati presenti o rappresentati non sia inferiore a tre.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e rappresentati.

Le deliberazioni dell'AG saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, e messi a disposizione dei consorziati per visione.

L'AG **straordinaria** è convocata dal Presidente per:

- approvare eventuali modifiche dello Statuto;
- deliberare sullo scioglimento del Consorzio e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- deliberare su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge e per Statuto.

L'AG straordinaria delibera le modifiche dello Statuto nonché lo scioglimento del Consorzio con il consenso di tutti i consorziati. In tutti gli altri casi può validamente deliberare in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei consorziati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, la metà. Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati presenti o rappresentati.

Art. 12. Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo (CD) è composto dal Presidente del Consorzio e da 12 componenti designati dai consorziati fondatori, uno per ogni consorziato.

Il CD dura in carica quattro anni e l'incarico è rinnovabile per un ulteriore mandato.

Il componente del CD che per qualsiasi ragione sia cessato dall'incarico è sostituito dal consorziato fondatore che lo aveva designato. Il sostituto dura in carica fino alla scadenza del componente sostituito.

Il CD si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogniqualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario, o quando ne facciano richiesta almeno un terzo membri. Le riunioni del CD possono essere svolte anche in via telematica.

I componenti del CD sono convocati a cura del Presidente a mezzo PEC, da spedirsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'ordine del giorno e l'indicazione dell'ora del giorno e del luogo della riunione, nonché, in allegato, la documentazione da sottoporre alla discussione.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il CD ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, tra cui

- la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'AG;
- la gestione del Fondo consortile;
- il monitoraggio sull'andamento dell'attività consortile, sulla base dei rapporti della CS, e sul comportamento dei singoli consorziati, deliberandone l'eventuale esclusione;

- la predisposizione delle modalità e dei bandi per l'accesso ai finanziamenti e alle attività del Consorzio, da sottoporre alla valutazione della CS;
- la predisposizione di regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'AG;
- la predisposizione delle modifiche dello Statuto, da sottoporre all'AG straordinaria.

Il CD può delegare specifici compiti di propria competenza a uno o più dei suoi componenti.

La responsabilità dei suoi componenti verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato.

Art. 13. Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio.

Il Presidente è eletto dall'AG e dura in carica quattro anni e l'incarico è rinnovabile per un ulteriore mandato.

Il Presidente può, per giustificati motivi, rinunciare alla presidenza prima della scadenza del mandato. In questo caso lo sostituisce temporaneamente il Vice-Presidente, che indice nuove elezioni. Il nuovo Presidente rieletto rimane in carica per lo scorcio del quadriennio di riferimento per il Presidente dimissionario.

Il Presidente ha il compito di:

- convocare e presiedere l'AG e il CD;
- rappresentare il Consorzio a ogni effetto, anche in giudizio;
- compiere ogni atto necessario a dare esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
- vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
- adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea Generale o dal Comitato Direttivo.

Previa autorizzazione del CD, può delegare alcune sue funzioni al Vice-Presidente. In caso di sua assenza o di suo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

La firma sociale spetta al Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente.

Il Presidente, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni dello Statuto o dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali, invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni, che sottopone poi al CD per deliberare i provvedimenti conseguenti.

Art. 14. Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori (CR) è composto da tre componenti effettivi e due supplenti. Un componente effettivo è nominato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, i restanti componenti sono eletti dall'AG.

A esclusione del rappresentante ministeriale, i componenti del CR sono scelti tra persone in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2397 del Codice Civile. Almeno un componente effettivo e un supplente sono iscritti al Registro dei revisori contabili.

L'AG elegge il Presidente del CR e determina il compenso spettante ai Revisori.

I Revisori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'AG convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Il loro mandato è rinnovabile per una sola volta.

Il CR vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre la revisione legale dei conti.

I revisori assistono alle adunanze del CD e dell'AG.

Il CR è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 15. Commissione Scientifica

La Commissione Scientifica (CS) dura in carica quattro anni ed è composta da non meno di 7 e non più di 14 soggetti con provata esperienza nella ricerca. Essi sono nominati dall'AG su proposta del CD.

La CS è presieduta da un Coordinatore, designato dal CD.

La CS:

- propone i programmi triennali di attività scientifica da sottoporre all'approvazione dell'AG, ne segue la realizzazione e ne comunica lo stato di avanzamento al CD, con periodicità semestrale;
- assiste il CD nell'elaborazione di proposte progettuali e, ove richiesto, nella loro esecuzione;
- collabora con il CD nella ricerca di fonti di finanziamento per le attività d'interesse del Consorzio.

La CS si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il Coordinatore o almeno tre dei suoi componenti lo ritengano necessario. Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti, compreso il Coordinatore. Le riunioni della CS possono essere svolte anche in via telematica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. A parità di voti prevale il voto del Coordinatore.

Art. 16. Operazioni e personale del Consorzio

Il Consorzio può svolgere soltanto le operazioni e le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'Art. 1, avvalendosi di un'organizzazione appositamente predisposta a tal fine sotto forma di ufficio operativo con personale proprio, che ha la sua sede presso quella del Consorzio.

La dotazione organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale del Consorzio sono stabiliti in apposito regolamento predisposto dal CD e approvato dall'AG.

In relazione a particolari esigenze di ricerca e per l'esecuzione di specifici programmi e progetti di ricerca, il Consorzio potrà procedere all'assunzione, mediante contratti a termine, di personale anche di cittadinanza straniera, di alta qualificazione scientifica o tecnica, secondo le norme del regolamento di cui al precedente comma. Inoltre, su specifici progetti finanziati da bandi competitivi, il Consorzio può rendicontare il costo del personale dipendente, a tempo determinato o indeterminato, in servizio presso i Consorziati partecipanti al progetto.

La direzione generale, amministrativa e gestionale del Consorzio, a regime, potrà essere affidata a un Direttore amministrativo, di adeguata esperienza, nominato dal CD su proposta dell'AG.

Il Direttore amministrativo partecipa alle riunioni del CD, ne attua le indicazioni e predispone periodicamente le relazioni sul funzionamento del Consorzio richieste dal CD.

In mancanza del Direttore amministrativo, le sue funzioni sono esercitate dal Presidente del Consorzio.

Le attività per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso terzi saranno svolte dallo stesso esclusivamente in nome e per proprio conto.

Il Consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nel modo indicato dall'Art. 2615 del Codice Civile: per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul Fondo consortile. Gli organi del Consorzio non possono assumere obbligazioni per conto dei singoli consorziati.

Art. 17. Bilancio

Alla fine di ogni anno solare il CD predispone, in osservanza delle norme di legge, il bilancio consuntivo da presentare all'AG, che deve discuterlo e approvarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo è costituito dal rendiconto delle attività e passività del Consorzio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'utile eventualmente conseguito nel corso dell'esercizio rendicontato non potrà essere in alcun modo ripartito fra i consorziati e sarà investito per finanziare le attività del Consorzio.

Il CD predispone, altresì, il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'AG almeno un mese prima dell'ultima riunione dell'esercizio precedente.

Art. 18. Diritti di proprietà intellettuale

Per «proprietà intellettuale» si intende la definizione di cui all'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale che sono creati, ottenuti o sviluppati con attività finanziate esclusivamente dal Consorzio sono attribuiti al Consorzio, che ne ha la proprietà esclusiva.

I diritti di proprietà intellettuale relativi alle conoscenze sviluppate nell'ambito di attività di ricerca non finanziate esclusivamente dal Consorzio spettano a ciascun soggetto partecipante in relazione all'apporto conferito nell'attività stessa e saranno specificatamente disciplinati tramite la stipula di successivi accordi.

L'AG, su proposta del Presidente, elaborata sentendo il CD e la CS, definisce il regolamento del Consorzio relativamente all'identificazione, alla protezione, alla gestione, allo sfruttamento e al mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Art. 19. Recesso del consorziato

Ciascun consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio.

Il diritto di recesso può essere esercitato senza oneri in occasione di aumenti di capitale e/o di modifica dell'oggetto sociale.

Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dal Codice Civile, nonché il rispetto degli obblighi assunti fino a quel momento nei confronti del Consorzio, il consorziato receduto non potrà vantare alcun diritto in ordine alle attività svolte per la realizzazione anche parziale del programma oggetto del Consorzio. La facoltà di recesso non dà diritto alla restituzione dei contributi versati.

Il recesso deve essere comunicato mediante PEC al CD, nella persona del Presidente e ha effetto decorsi novanta giorni dalla data della ricezione della comunicazione. Resta fermo, per il consorziato recedente, l'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte verso il Consorzio.

Art. 20. Esclusione del consorziato

L'esclusione è deliberata dall'AG su proposta del CD, previo espletamento della procedura di cui all'Art. 13, nei confronti del consorziato che non adempia agli obblighi di cui all'Art. 5.

Art. 21. Responsabilità dei consorziati receduti o esclusi

I consorziati receduti o esclusi sono responsabili verso il Consorzio, nei modi indicati nell'Art. 2615 del Codice Civile, per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla stessa data e comunque non oltre il limite della quota di partecipazione.

Art. 22. Scioglimento del Consorzio

Il Consorzio si scioglie:

- 1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata, senza che ne sia stata prevista la proroga;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
- 3) per volontà unanime dei consorziati;
- 4) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge;
- 5) nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento del Consorzio, l'AG nomina uno o più liquidatori, determinandone le competenze. L'importo del Fondo consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, è ripartito tra i consorziati a tale data non receduti o esclusi, in proporzione alle rispettive quote.

Art. 23. Norme finali

Le cariche negli organi consortili non comportano compensi. Ogni consorziato si farà carico delle spese connesse allo svolgimento dell'incarico dei propri rappresentanti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 24. Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Statuto è competente il foro di Roma, salvo disposizioni inderogabili previste dalla legge.

Allegato – Membri fondatori del Consorzio HPC4DR

- Consiglio Nazionale delle Ricerche - in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof. Massimo Inguscio;
- Gran Sasso Science Institute - in persona del suo Rettore e legale rappresentante, Prof. Eugenio Coccia;
- Istituto Nazionale di Astrofisica - in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof. Marco Tavani;
- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof. Antonio Zoccoli;
- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof. Carlo Doglioni;
- Università degli Studi del Molise - in persona del suo Rettore e legale rappresentante, Prof. Luca Brunese;
- Università degli Studi dell'Aquila - in persona del suo Rettore e legale rappresentante, Prof. Edoardo Alesse;
- Università degli Studi di Camerino - in persona del suo Rettore e legale rappresentante, Prof. Claudio Pettinari;
- Università degli Studi di Macerata - in persona del suo Rettore e legale rappresentante, Prof. Francesco Adornato;
- Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - in persona del suo Rettore e legale rappresentante, Prof. Giorgio Calcagnini;
- Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara, in persona del legale rappresentante, Prof. Sergio Caputi,
- Università Politecnica delle Marche - in persona del suo Rettore e legale rappresentante, Prof. Gian Luca Gregori;